redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

SEZIONE 1: Denominazione della sostanza/del preparato e del produttore

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale KlimaFinish

Numero di registrazione (REACH) non rilevante (miscela) Identificatore unico di formula (UFI) VBMC-250S-300X-YW25

1.2. Impiego identificato del preparato/della miscela ed impieghi sconsigliati

Impieghi identificati rivestimento e pittura

Vedi Scheda tecnica

Impieghi sconsigliati Vedi Scheda tecnica

1.3. Informazioni sul fornitore che ha redatto la scheda di sicurezza

Distributore: Baumit Spa

Via Castelnuovo del Friuli 17a – Z.I. Ponte Rosso

33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Tel. +39 0434 1850980

E-mail: uff.tecnico@baumit.it

1.4. Numero di telefono di emergenza

Centro antiveleni							
Paese	Denominazione dell'ente	CAP/Località	Tel.				
Italia	CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	27100 Pavia - Via Salvatore Maugeri,	+ 39 0382-24444				
	H24 lun - dom	10					

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021

Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione del preparato

A norma del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe di pericolo e	Frasi di
			Categoria	rischio
3.2	Provoca irritazione cutanea	1	Skin Corr. 1	H314
3.3	Provoca gravi lesioni oculari	1	Eye Dam. 1	H318

Per il testo completo vedere la SEZIONE 16

Principali effetti chimico-fisici dannosi, effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. L'effetto ustionante sulla cute produce danni irreversibili, ossia effetti necrotici interessanti sia l'epidermide che il derma.

2.2 Elementi per l'etichettatura

Etichettatura a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

Indicazione di pericolo: pericolo

- Pittogrammi:

GHS05



- Frasi di rischio

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

- Consigli di prudenza

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il

contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P260: Non respirare gli aerosol.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/

proteggere il viso.

P301 + P330 + P331 – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare

il vomito.

P303 + P361 + P353 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):

Togliere gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una

doccia.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a

contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione

locale/regionale/nazionale/internazionale.



redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021

Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

Chiusura a prova di bambino: Sì
Dicitura di attenzione avvertibile al tatto: Sì

- Regolamento sui prodotti biocidi (BPR)

Contiene

Agenti biocidi
Nome della sostanza
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Idrossido di calcio - media giornaliera secondo classificazione GHS

2.3 Altri pericoli

Non rilevante.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non rilevante (miscela)

3.2 Miscela

Descrizione della miscela

Nome della	Identificatore	Peso % Classificazione a		Pittogrammi
sostanza			norma GHS	
Polvere di marmo	N. CE 207-439-9	25 < 50	Acute Tox 4 / H332	(!)
Idrossido di calcio Ca(OH)2	N. CAS 1305-62-0 N. CE 215-137-3 N. di reg. REACH 01-2119475151-45- xxxx 01-2119862018-38- xxxx	5 - <10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 STOT SE 3 / H335	
Alcol grasso etilossilato	N. CAS 69011-36-5 N. CE 500-241-6 N. di reg. REACH 01-2119976362-32- xxxx	1 - < 2,5	Aquatic Chronic 3 / H412	

Baumit.com

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021

Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

Nome della sostanza	Limiti specifici di concentrazione	Fattori M	ATE	Via di esposizione
Polvere di marmo	-	-	>3 mg/l/4h	Inalazione: polveri, aerosol

Testo completo delle abbreviazioni: vedi SEZIONE 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali

Tenere l'infortunato sotto osservazione, allontanandolo dalla zona del pericolo. Sistemarlo in posizione sicura, coperto e al caldo. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. In presenza di disturbi o in casi dubbi rivolgersi ad un medico. Se l'infortunato non è cosciente, metterlo in posizione di decubito laterale. Non somministrare nulla per via orale.

Inalazione

In caso di respirazione irregolare o arresto respiratorio far intervenire immediatamente personale medico e avviare le misure di primo soccorso. Assicurare una buona ventilazione.

Contatto con la pelle

Lavare con abbondante acqua e sapone.

Contatto con gli occhi

Togliere eventuali lenti a contatto e sciacquare subito e per almeno 10 minuti a palpebre aperte in abbondante acqua corrente.

Ingestione

SOLO se l'infortunato è cosciente, fargli sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

4.2 Principali sintomi ed effetti acuti o ritardati

Non sono al momento noti sintomi ed effetti.

4.3 Indicazioni di primo soccorso medico o trattamento speciale

Nessuna.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Estinguenti

Estinguenti adatti

Acqua nebulizzata, schiume estinguenti resistenti all'alcol, estinguenti in polvere BC, anidride carbonica (CO₂).

Estinguenti inadatti

Acqua in getto.

5.2 Pericoli particolari derivanti dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

Ossidi di azoto (NO_x), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO₂)

5.3 Indicazioni per lo spegnimento

Non inalare i gas di esplosioni e incendi. Adeguare gli interventi di spegnimento all'ambiente. Non disperdere nella canalizzazione e nelle acque l'acqua utilizzata per spegnere l'incendio. Raccogliere separatamente le acque contaminate. Estinguere l'incendio adottando le normali misure cautelative e mantenendosi a distanza di sicurezza.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni individuali, dispositivi di protezione individuale e procedure da adottare nelle emergenze

Personale non addestrato alle emergenze

Trasferire il personale non addestrato in luogo sicuro.

Squadre di intervento

In presenza di vapori, polveri, aerosol e gas va indossato un apparecchio autorespiratore.

6.2 Misure ambientali

Evitare la dispersione nella rete fognaria o nelle acque di superficie e freatiche, separando e smaltendo separatamente le acque contaminate.

6.3 Metodi di decontaminazione

Indicazioni sulle modalità di prevenzione degli sversamenti e della dispersione nell'ambiente

Coprire la canalizzazione.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

Indicazioni sulle modalità di raccolta in caso di sversamento

Asciugare con materiali assorbenti (per es. stracci, tessuti), raccogliendo il materiale solido con segatura, farina fossile (diatomite), sabbia, leganti universali.

Tecniche di raccolta adatte

Impiegare sostanze adsorbenti.

Altre indicazioni sullo sversamento e sulla dispersione ambientale Smaltire in recipienti adatti. Ventilare l'area interessata.

6.4 Rinvio ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: vedi Sezione 5. Dispositivi di protezione individuale: vedi Sezione 8. Materiali incompatibili: vedi Sezione 10. Indicazioni per lo smaltimento: vedi Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

7.1 Misure precauzionali per la manipolazione in sicurezza

Raccomandazioni

- Misure per la prevenzione di incendi e di formazione di aerosol e polveri Avvalersi della ventilazione naturale. Impiegare il prodotto solo in luoghi ben ventilati.
- Indicazioni sull'igiene generale sul posto di lavoro

Dopo l'uso, lavarsi le mani. Non mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro. Prima di entrare in locali adibiti al consumo di alimenti togliersi gli indumenti e i dispositivi di protezione contaminati. Non conservare cibi e bevande assieme a sostanze chimiche. Per le sostanze chimiche non utilizzare contenitori abitualmente impiegati per gli alimenti. Tenere il prodotto lontano da alimenti, bevande e mangimi.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio in sicurezza, tenendo conto della compatibilità ambientale

Contrasto degli effetti Proteggere da influenze esterne, quali gelo

7.3 Utilizzi finali specifici

Per un'indicazione generale vedere la Sezione 16.





KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

SEZIONE 8: Limitazione e controllo dell'esposizione / Protezione individuale

8.1 Parametri da controllare

Valori limite per l'esposizione professionale (valori limite sul posto di lavoro)

Paese	Sostanza	N.	Identificatore	SMW	SMW	KZW	KZW	Mow	Mow	Nota	Fonte
		CAS		(ppm)	(mg/m³)	(ppm)	(mg/m³)	(ppm)	(mg/m³)		
AT	Idrossido	1305-	MAK		1				4	i	GKV
	di calcio	62-0							(5 min.)		
EU	Idrossido	1305-	IOELV		1		4			r	2017/
	di calcio	62-0									164/
											EU

Legenda

i Frazione inalabile

KZW Valore limite dell'esposizione breve (valore limite non superabile riferito ad un tempo di 15 minuti, se non

diversamente indicato)

Frazione alveolare

Mow Valore istantaneo: indica il valore soglia che non va mai superato (ceiling value)

SMW Valore medio per turno di lavoro (valore limite di esposizione di lungo periodo); è il valore medio, misurato o

calcolato, ponderato su un arco di tempo di 8 ore (se non diversamente indicato

DNEL rilevanti di singoli componenti della miscela

Nome della	N. CAS	Identificatore	Valore	Soggetto da	Impiego	Durata
sostanza			soglia	proteggere, via di	in	dell'esposizione
				esposizione		
Polvere di marmo		DNEL	6,36	Uomo, inalazione	Lavoratori	Cronica - effetti
			mg/m³		(industria)	locali
Idrossido di calcio	1305-62-0	DNEL	1 mg/m ³	Uomo, inalazione	Lavoratori	Cronica - effetti
Ca(OH)2					(industria)	locali
Idrossido di calcio	1305-62-0	DNEL	4 mg/m ³	Uomo, inalazione	Lavoratori	Acuta - effetti
Ca(OH)2					(industria)	locali
Alcol grasso	69011-36-	DNEL	294	Uomo, inalazione	Lavoratori	Cronica - effetti
etilossilato	5		mg/m³		(industria)	sistemici
Alcol grasso	69011-36-	DNEL	2080	Uomo, dermica	Lavoratori	Cronica - effetti
etilossilato	5		mg/kg		(industria)	sistemici
			Kg/d			



redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2) Rielaborata il 17.11.2021

PNEC rilevanti di singoli componenti della miscela

Nome della sostanza	N. CAS	Identificatore	Valore soglia	Soggetto da proteggere, via di esposizione	Impiego in	Durata dell'esposizione
Idrossido di calcio Ca(OH)2	1305-62- 0	PNEC	0,49 mg/l	Organismi aquatici	Acqua dolce	Tempi brevi (singola esposizione)
Idrossido di calcio Ca(OH)2	1305-62- 0	PNEC	0,32 mg/l	Organismi aquatici	Acqua marina	Tempi brevi (singola esposizione)
Idrossido di calcio Ca(OH)2	1305-62- 0	PNEC	3 mg/l	Organismi aquatici	Impianti di depurazione (STP)	Tempi brevi (singola esposizione)
Idrossido di calcio Ca(OH)2	1305-62- 0	PNEC	1080 mg/kg	Organismi terrestri	Suolo	Tempi brevi (singola esposizione)
Alcol grasso etilossilato	69011- 36-5	PNEC	0,074 mg/l	Organismi aquatici	Acqua dolce	Tempi brevi (singola esposizione)
Alcol grasso etilossilato	69011- 36-5	PNEC	0,007 mg/l	Organismi aquatici	Acqua marina	Tempi brevi (singola esposizione)
Alcol grasso etilossilato	69011- 36-5	PNEC	1,4 mg/l	Organismi aquatici	Impianti di depurazione (STP)	Tempi brevi (singola esposizione)
Alcol grasso etilossilato	69011- 36-5	PNEC	0,604 mg/kg	Organismi aquatici	Sedimenti in acqua dolce	Tempi brevi (singola esposizione)
Alcol grasso etilossilato	69011- 36-5	PNEC	0,06 mg/kg	Organismi aquatici	Sedimenti in acqua marina	Tempi brevi (singola esposizione)
Alcol grasso etilossilato	69011- 36-5	PNEC	0,1 mg/kg	Organismi terrestri	Suolo	Tempi brevi (singola esposizione)

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

8.2 Limitazione e controllo dell'esposizione

Dispositivi tecnici di controllo idonei Ventilazione naturale.

Protezione personale (dispositivi di protezione individuale) Protezione del viso/degli occhi Indossare occhiali/maschere protettive.

Protezione del viso/degli occhi



Indossare occhiali/maschere protettive

Protezione della pelle

Protezione delle mani

Indossare idonei guanti protettivi. Si considerano idonei i guanti resistenti alle sostanze chimiche testati in base alla EN 374. Prima dell'utilizzo verificarne la tenuta/impermeabilità. In caso di reimpiego pulire i guanti prima di toglierli, quindi asciugarli bene. In caso di impieghi particolari si raccomanda di verificare con il fabbricante la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti impiegati.

- Altre misure

Prevedere idonee pause, al fine di consentire la rigenerazione della cute. Si raccomanda altresì di utilizzare creme/pomate protettive. Dopo il contatto col prodotto, lavare bene le mani.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio autorespiratore.

Limitazione e controllo dell'esposizione ambientale

Al fine di prevenire contaminazioni ambientali, impiegare contenitori adatti. Evitare lo sversamento nella rete fognaria o nelle acque di superficie e freatiche.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2) Rielaborata il 17.11.2021

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni generali

illiorillazioni generali	
Stato dell'aggregato	Liquido (pastoso)
Colore	vario
Odore	caratteristico
Punto di fusione/congelamento	non determinato
Punto/range di ebollizione	100°C
Infiammabilità	combustibile ma non facilmente
	incendiabile
Limite inferiore e superiore di	non determinato
esplosione	
Punto di fiamma	non determinato
Temperatura di autoignizione	250 °C (temperatura di autoignizione liquidi e
	gas)
Temperatura di decomposizione	non rilevante
рН	12 (base)
Viscosità cinematica	non determinata
Solubilità	
Solubilità	miscelabile in ogni proporzione
Coefficiente di distribuzione	
Coefficiente di distribuzione n-	non disponibili informazioni
ottanolo/acqua (valore log)	
Pressione del vapore	32 hPa a 25 °C
Densità e/o peso specifico	
Peso specifico	1.700 - 1.900 g/cm ³ a 20 °C
Densità relativa del vapore	Non disponibili informazioni
Caratteristiche delle particelle	Non rilevante (liquido)

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

9.2 Altre informazioni

Indicazioni sulle classi di pericolosità	Classi di pericolosità secondo GHS
fisica	(pericoli fisici): non rilevante

Altri parametri rilevanti per la sicurezza

Miscelabilità	Completamente miscelabile in acqua
Classe di temperatura (UE secondo	T3 (temperatura superficiale massima
ATEX)	ammissibile del mezzo: 200 °C)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

In relazione alla compatibilità ambientale si vedano i punti "Condizioni da evitare" e "Materiali incompatibili".

10.2 Stabilità chimica

Vedi Condizioni da evitare.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare

Non sono note condizioni particolari da evitare.

10.5 Materiali incompatibili

Ossidanti.

Liberazione di sostanze infiammabili a contatto con:

metalli leggeri (per sviluppo di idrogeno in ambiente acido/alcalino)

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi che possano ragionevolmente formarsi nell'impiego, nello stoccaggio, nello sversamento e nel riscaldamento. Per i prodotti di combustione pericolosi si veda la Sezione 5.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2) Rielaborata il 17.11.2021

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Indicazione sulle classi di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Non sono disponibili dati in relazione alla miscela.

Procedimento di classificazione

Il procedimento di classificazione della miscela si basa sui singoli componenti della stessa (formula di additività).

Classificazione in base al GHS (1272/2008/CE, CLP)

Tossicità acuta

Non classificabile quale acutamente tossico.

GHS dell'ONU, Allegato 4: può essere nocivo all'ingestione o all'inalazione:

Tossicità acuta stimata (ATE) di singoli componenti della miscela

Denominazione della sostanza	N. CAS	Via di esposizione	ATE
Polvere di marmo		Inalazione: polveri/aerosol	>3 mg/l/4h

Reazione irritante/corrosiva sulla pelle

Causa gravi ustioni alla pelle.

Irritazione oculare grave/danni gravi agli occhi

Causa gravi danni agli occhi.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle

Non classificabile quale sensibilizzante per le vie respiratorie e la pelle

Mutagenicità delle cellule riproduttive

Non classificabile quale mutageno.

Cancerogenicità

Non classificabile quale cancerogeno.

Tossicità per la riproduzione

Non classificabile quale tossico per la riproduzione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione singola

Non classificabile quale specificamente tossico per organi bersaglio - Esposizione singola.

Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione ripetuta

Non classificabile quale specificamente tossico per organi bersaglio - Esposizione ripetuta.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



Rielaborata il 17.11.2021

KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

Pericolo di aspirazione

Non classificabile quale pericoloso all'aspirazione.

11.2 Altre informazioni

Non sono disponibili ulteriori dati.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Non classificabile quale pericoloso per le acque.

12.2 Persistenza e degradabilità

Dati non disponibili

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Dati non disponibili

12.4 Mobilità nel suolo

Dati non disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Dati non disponibili.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun componente rientra negli elenchi.

12.7 Altri effetti avversi

Dati non disponibili.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di raccolta e smaltimento

Codici rifiuto/denominazioni rifiuto in base alla LoW

15 01 02: Imballaggi in plastica

08 01 12: Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

Dati rilevanti per lo smaltimento attraverso le acque reflue

Non disperdere i residui nella rete fognaria. Evitare la dispersione dell'ambiente. Raccogliere ulteriori indicazioni, avvalendosi della scheda di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di confezioni/contenitori

Gli imballaggi completamente vuoti possono venir avviati al riciclo. I residui non utilizzati vanno considerati alla stregua del prodotto.

Nota

Rispettare le vigenti disposizioni nazionali o locali. I rifiuti vanno separati in modo da consentire il trattamento differenziato da parte dei preposti enti locali e nazionali.

13.2 Imballaggi non puliti

Consigli:

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Solo gli imballaggi completamente svuotati possono essere riciclati.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto		
14.1	Numero ONU o numero ID	Non rientra nelle normative sul trasporto.
14.2	Nome di spedizione dell'ONU	Non rilevante.
14.3	Classi di pericolo per il trasporto	Nessuna.
14.4	Gruppo d'imballaggio	Non classificato.
14.5	Pericoli per l'ambiente	Non pericoloso per l'ambiente in base alle disposizioni sul trasporto di merci pericolose.
14.6	Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non disponibili altri dati.
14.7	Trasporto di rinfuse per via mare secondo lo strumentario IMO	Non si considera trasporto di rinfuse.

Indicazioni in base ai singoli modelli ONU

Trasporto di merci pericolose su strada, rotaia e via d'acqua interne (ADR/RID/ADN) - Ulteriori indicazioni

Non soggetto alle normative ADR/RID/ADN

Codice internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (IMDG) - Ulteriori indicazioni

Non soggetto alle normative IMDG

Organizzazione internazionale per il trasporto aereo (ICAO-IATA-DGR) - Ulteriori indicazioni

Non soggetto alle normative ICAO-IATA

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2) Rielaborata il 17.11.2021

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Disposizioni comunitarie (UE)

Restrizioni secondo REACH, Allegato XVII

Sostanze con restrizioni (REACH, Allegato XVII)

Nome della	Nome come	N.	N.	Tipo di	Note	Restrizioni	N.
sostanza	da elenco	CAS	CE	registrazione			
Idrossido di	Questo prodotto soddisfa i criteri per la classificazione in base al Regolamento n. 1272/2008/CE			1907/2006/CE Allegato XVII	Liquidi o miscele considerate pericolose in base alla Direttiva 1999/45/CE o che soddisfano i criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo elencate all'Allegato I del Regolamento 1272/2008/CE: a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 Compromissione della funzione sessuale, infertilità nonché sviluppo, 3.8 tranne effetti narcotizzanti, 3.9 e 3.10 c) classe di pericolo 4.1; d) classe di pericolo 5.1	R3	3
calcio Ca(OH)2	Sostanze in colori per tatuaggi e makeup permanenti			Allegato XVII		R75	75

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

Legenda

R3 1. Non sono ammesse:

- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
- in articoli per scherzi,
- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.
- 2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.
- 3. Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, tranne per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, che:
- possano essere utilizzati come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e
- presentino un pericolo in caso di aspirazione e siano etichettate con la frase di rischio H304.
- 4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal Comitato europeo di normazione (CEN).
- 5. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele pericolose, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) le lampade ad olio etichettate con la frase di rischio H304 e destinate alla vendita al pubblico rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1 dicembre 2010, «Ingerire anche un sorso d'olio o succhiare lo stoppino di una lampada può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
- b) i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio H304 e destinati alla vendita al pubblico rechino dal 1 dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L'ingestione anche di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
- c) dal 1 dicembre 2010 gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio H304 e destinati alla vendita al pubblico siano imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro.

R75

- 1. Non ne è ammessa l'immissione sul mercato nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio; le miscele contenenti dette sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022 se la sostanza o le sostanze in questione sono presenti nelle seguenti fattispecie:
- a) nel caso delle sostanze classificate nell'Allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 quali cancerogene in classe 1 A, 1B o 2 oppure mutagene per le cellule germinali in classe 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
- b) nel caso delle sostanze classificate nell'Allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 quali tossiche per la riproduzione in classe 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001 % in peso;
- c) nel caso delle sostanze classificate nell'Allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 quali sensibilizzanti per la pelle in classe 1, 1 A o 1B, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001 % in peso;
- d) nel caso delle sostanze classificate nell'Allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 quali corrosive per la pelle in classe 1, 1 A, 1B o 1C, irritanti per la pelle in classe 2, gravemente dannose per gli occhi in classe 1 oppure irritanti per gli occhi in classe 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a:
- i) 0,1 % in peso, se la sostanza è usata unicamente come regolatore del pH;
- ii) 0,01 % in peso in tutti gli altri casi;
- e) nel caso delle sostanze elencate nell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009 (*1), se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
- f) nel caso delle sostanze per le quali nella colonna g («Tipo di prodotto, parti del corpo») della tabella di cui all'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1223/2009 è specificata almeno una condizione tra quelle riportate di seguito, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso:
- i) «Prodotti da sciacquare»;
- ii) «Da non usare nei prodotti destinati all'applicazione sulle membrane mucose»;
- iii) «Da non usare nei prodotti per gli occhi»;
- g) nel caso delle sostanze per la quali è specificata una condizione nella colonna h («Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso») o nella colonna i («Altre») della tabella di cui all'Allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/ 2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione, o in altra forma, non conforme alla condizione specificata in detta colonna;
- h) nel caso delle sostanze elencate nell'appendice 13 del presente Allegato, se la sostanza è presente nella miscela

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2) Rielaborata il 17.11.2021

- in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione indicato per quella sostanza in detta appendice.
- 2. Ai fini della presente voce si intende "uso di una miscela nelle pratiche di tatuaggio» la circostanza in cui questa viene iniettata o introdotta nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento (comprese le pratiche comunemente chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione») allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona.
- 3. Se una sostanza non elencata nell'appendice 13 rientra in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione più rigido stabilito nei punti in questione. Se una sostanza elencata nell'appendice 13 rientra anche in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione stabilito al punto h) del medesimo punto 1.
- 4. In deroga a quanto sopra, il punto 1 non si applica alle seguenti sostanze fino al 4 gennaio 2023:
- a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8);
- b) Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328-53-6).
- 5. Ove l'Allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 venga modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con la classificazione o riclassificazione di una sostanza che in tal modo rientri in uno dei punti a), b), c) o d) del punto 1 della presente voce oppure che con la modifica passi da uno ad un altro dei punti indicati, e la data di applicazione della classificazione nuova o modificata sia successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data di applicazione della classificazione nuova o modificata.
- 6. Ove l'Allegato II o l'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1223/2009 venga modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con l'inserimento nell'elenco di una sostanza o la modifica di una voce dell'elenco relativa a una sostanza, che in tal modo rientri in uno dei punti e), f) o g) del punto 1 della presente voce, oppure che con la modifica passi da uno ad un altro dei punti indicati, e la data in cui la modifica o aggiunta prende effetto sia successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di modifica.
- 7. I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:
- a) la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
- b) un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto;
- c) l'elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell'ingrediente, la denominazione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione IUPAC, vanno indicati il numero CAS e il numero CE. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione. Per «ingrediente» si intende qualsiasi sostanza aggiunta durante il processo di formulazione e presente nella miscela destinata alle pratiche di tatuaggio. Le impurità non sono considerate ingredienti. Se il nome di una sostanza usata come ingrediente ai sensi della presente voce deve già essere indicato sull'etichetta a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008, tale ingrediente non deve essere riportato a norma del presente Regolamento;
- d) l'ulteriore dicitura «Regolatore del pH» per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);
- e) la dicitura «Contiene nichel. Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;
- f) la dicitura «Contiene cromo (VI). Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;
- g) le istruzioni per l'uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull'etichetta non sia già prescritta dal Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Dette informazioni devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile. Le informazioni devono essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato, salvo diversamente previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. Ove le dimensioni della confezione lo rendano necessario, le informazioni di cui al primo paragrafo, a eccezione di quelle della lettera a), vanno riportate nelle istruzioni per l'uso. Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la persona che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sulla confezione o incluse nelle istruzioni per l'uso a norma del presente punto.

- 8. Le miscele che non recano la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» non devono essere utilizzate nelle pratiche di tatuaggio.
- 9. La presente voce non si applica alle sostanze che si trovano allo stato gassoso a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa o che generano una tensione di vapore superiore a 300 kPa a una temperatura di 50°C, con l'eccezione della formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).
- 10. La presente voce non si applica all'immissione sul mercato delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio o all'uso di tali miscele se immesse sul mercato esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021

Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

dispositivi medici ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, oppure se utilizzate esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del medesimo Regolamento. Qualora l'immissione sul mercato o l'uso possano non essere esclusivamente per uso medico o come accessori di dispositivi medici, si applicano cumulativamente le prescrizioni del Regolamento (UE) 2017/745 e del presente Regolamento.

Elenco delle sostanze soggette ad omologazione (REACH, Allegato XIV) / Lista delle sostanze candidate SVHC

Nessun componente presente nell'elenco.

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RohS)

Nessun componente presente nell'elenco.

Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

Nessun componente presente nell'elenco.

Direttiva quadro sulle acque (WRR)

Elenco delle sostanze nocive (WRR)

Denominazione della sostanza	N. CAS	Elencato in	Osservazioni
Idrossido di calcio - media giornaliera secondo classificazione GHS		A)	

Legenda

Regolamento sulle sostanze organiche nocive persistenti (POP)

Nessun componente presente nell'elenco.

Normative nazionali (Austria)

Regolamento sui liquidi infiammabili (VbF)

Non applicabile (punto di fiamma superiore a 55°C, miscelabile in acqua).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica delle sostanze presenti nella miscela.

A) Elenco non esaustivo delle principali sostanze nocive.

baumit.com

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2) Rielaborata il 17.11.2021

SEZIONE 16: Altre informazioni

Modifiche apportate rispetto alle versioni precedenti

Sezione	Dicitura precedente (testo/valore)	Dicitura attuale (testo/valore)	Rilevante per la
0.0		1 0 1 1 0	sicurezza
2.2		Indicazioni di sicurezza:	Sì
0.0		Modifiche nell'elenco (Tabella)	0,
2.2		Chiusura a prova di bambino: Sì	Sì
2.2		Dicitura di attenzione avvertibile al tatto: Sì	Sì
2.2		Sostanze biocide: Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì
3.2		Descrizione della miscela: Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì
3.2		Descrizione della miscela: Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì
8.1		DNEL rilevanti di singoli componenti della miscela: Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì
8.1		PNEC rilevanti di singoli componenti della miscela: Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì
11.1		Tossicità acuta stimata (ATE) di singoli componenti della miscela	
15.1		Sostanze con restrizioni (REACH, Allegato XVII): Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì
15.1		Elenco delle sostanze nocive (WRR): Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì
15.1		Regolamento sulla commercializzazione e sull'impiego di sostanze base per prodotti esplosivi: Non rilevante	Sì
16		Abbreviazioni ed acronimi: Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì
16		Elenco delle frasi rilevanti (Codice e testo come indicato alle Sezioni 2 e 3): Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì

baumit.com

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

Abbreviazioni ed acronimi

Abbr.	Descrizione delle abbreviazioni
2017/164/EU	Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce
	un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione
	della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE,
	2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione
Acute Tox.	Tossicità acuta
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
	par voies de navigation intérieures / Regolamento per il trasporto di merci
	pericolose per via navigabile interna
ADR	European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road / Accordo
	europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada
Aquatic	Pericoloso per le acque (tossicità acquatica cronica)
Chronic	
ATE	Tossicità acuta stimata
CAS	Chemical Abstracts Service (Banca dati dei composti chimici e loro codice
0.5	univoco del CAS Registry Number)
CLP	Classification, labelling and packaging / Classificazione, etichettatura e
D0D	imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento (CE) 1272/2008
DGR	Dangerous Goods Regulations / Regolamento sul trasporto di merci pericolose
DNE	(vedi IATA/DGR)
DNEL EC-NR	Derived No-Effect Level (livello derivato di esposizione senza rischi) L'elenco EC (EINECS, ELINCS ed NLP) è la fonte del codice a 7 cifre costituente
EC-INK	il numero CE attribuito univocamente alle sostanze nel territorio dell'Unione
	europea
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Elenco
LINEOU	europeo delle sostanze chimiche presenti sul mercato)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances / Elenco europeo delle sostanze
	chimiche notificate)
Eye Dam.	Provoca gravi lesioni oculari
Eye Irrit.	Provoca irritazioni oculari
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals /
	Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze
	chimiche
GKV	Regolamento sui valori limite
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) / Regolamento
	per il trasporto di merci pericolose della IATA
ICAO	International Civil Aviation Organization / Organizzazione internazionale
	dell'aviazione civile
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code / Codice per il trasporto marittimo
	di merci pericolose
Index -Nr.	Il numero di indice è il codice di identificazione riportato all'Allegato VI parte 3 del
	Regolamento (CE) n. 1727/2008
IOELV	Valore limite orientativo sul posto di lavoro
KZW	Valore limite dell'esposizione breve
LoW	Elenco delle sostanze rifiuto

Baumit.com

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 17.11.2021

Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2)

Mow	Valore istantaneo
NLP	No-Longer Polymer / Ex-polimero
PBT	Persistent, bio-accumulative and toxic / Persistente, bioaccumulante, tossico
PNEC	Predicted No-Effect Concentration / Concentrazione prevedibile senza effetto
ppm	Parti per milione
REACH	Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals / Registrazione,
	valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento
	(CE) 1907/2006)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises
	Dangereuses / Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci
	pericolose su rotaia
Skin Corr.	Corrosivo per la cute
Skin Irrit.	Irritante per la cute
SMW	Valore medio per turno di lavoro
STOT RE	Tossicità specifica per organo bersaglio (Esposizione ripetuta)
SVHC	Substance of Very High Concern / Sostanze candidate estremamente
	preoccupanti
vPvB	Very persistent, very bioaccumulative / Molto persistente e molto bioaccumulante

Bibliografia di riferimento e provenienza dei dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele modificato con Reg. (CE) n.1907/2006 (REACH), modificato con 2020/878/UE.

Trasporto di merci pericolose su strada, rotaia, via d'acqua interna (ADR/RID/ADN). Codice internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (IMDG), Regolamento per il trasporto di merci pericolose (DGR) per via aerea (IATA).

Procedimento di classificazione

Caratteristiche fisico chimiche: la classificazione si basa sui risultati di verifica della miscela.

Pericoli per la salute, pericoli per l'ambiente: il procedimento per la classificazione della miscela si basa sui singoli componenti della stessa (formula di additività).

Baumit.com

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

KLIMAFINISH

Versione n. GHS 3.0 Sostituisce la versione del 13.10.2021 (GHS 2) Rielaborata il 17.11.2021

Elenco delle frasi rilevanti (Codice e testo come indicato alle Sezioni 2 e 3)

Codice	Testo
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H315	Provoca irritazioni cutanee
H318	Provoca gravi lesioni oculari
H332	Nocivo se inalato
H335	Può irritare le vie respiratorie
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente Scheda di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto sulla base dell'attuale stato dell'arte. La presente Scheda di sicurezza è stata elaborata esclusivamente per il prodotto cui si riferisce e va utilizzata esclusivamente con riferimento allo stesso.